

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

E

INAIL - DIREZIONE REGIONALE LIGURIA

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA (di seguito denominata Università), con sede legale in Genova, Via Balbi, 5 – 16126 Genova, pec: protocollo@pec.unige.it (C.F. e Partita IVA 00754150100), rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore Prof. Federico Delfino, domiciliato per la carica presso l'Università, autorizzato alla stipula del presente accordo con delibera del consiglio di amministrazione del 24.09.2025

E

L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (di seguito denominato INAIL o Istituto), CF 01165400589, Partita IVA 00968951004, nella persona del Direttore Regionale per la Liguria pro tempore Dott.ssa Alessandra Ligi domiciliata per la carica presso la Direzione Regionale Liguria, in Via G. D'Annunzio, 76 - 16121 Genova, pec: liguria@postacert.inail.it

dette ciascuna singolarmente anche “parte” e congiuntamente anche “parti”

PREMESSO CHE:

a) INAIL è un ente pubblico non economico la cui attività amministrativa è svolta secondo i fini determinati dalla legge ed è retta da cri-

teri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 241/1990 e s.m.i.;

b) il d.lgs. 38/2000 ha rimodulato e ampliato i compiti dell'INAIL, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale dei lavoratori e delle lavoratrici contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo la tutela anche a interventi preventivi;

c) il d.lgs 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha collocato l'INAIL nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione, in particolare nei confronti delle medie, piccole e microimprese; l'INAIL persegue le finalità prevenzionali privilegiando le sinergie con i diversi soggetti del sistema nazionale, le Istituzioni pubbliche e con i principali Organismi rappresentativi del mondo del lavoro;

d) il d.l.78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, al fine di integrare le funzioni connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e il coordinamento stabile delle attività previste dall'articolo 9 del d.lgs. 81/2002 e s.m.i., ha conferito all'INAIL le funzioni di unico Ente pubblico del sistema istituzionale avente compiti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;

e) all'INAIL è attribuito, altresì, ai sensi del citato art. 9 del d.lgs.

81/2008 e s.m.i., il compito di svolgere e promuovere programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, anche attraverso attività di informazione, formazione, assistenza e consulenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

f) per la realizzazione delle attività di sviluppo della funzione prevenzionale, l'Istituto adotta iniziative in coerenza con gli indirizzi espressi nella Relazione Programmatica del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 2025-2027 (Delibera del CIV n. 6 del 29 luglio 2024), declinati negli obiettivi di programmazione strategica e gestionale;

g) l'INAIL agisce, altresì, in coerenza con il Piano Nazionale della prevenzione 2020-2025 del Ministero della salute (approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 6 agosto 2020), che definisce aree di intervento ritenute particolarmente critiche;

h) il Piano triennale per la prevenzione 2022-2025 approvato dal Consiglio di Indirizzo e vigilanza dell'INAIL con delibera n. 15 del 28 dicembre 2022, è strumento di riferimento per l'attuazione delle politiche di prevenzione;

i) l'Università ha tra le sue finalità istituzionali la promozione dello sviluppo ed il progresso della cultura e delle scienze attraverso la ricerca, l'insegnamento e la collaborazione scientifica e culturale con altre istituzioni;

j) l'Università, per la realizzazione dei propri obiettivi, sviluppa la ricerca scientifica e svolge attività didattiche e sperimentali, anche con la collaborazione ed il supporto di soggetti sia pubblici che privati;

k) l'Università svolge attività didattica per il conferimento di titoli di laurea, laurea magistrale, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, ed inoltre può organizzare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione, permanente e ricorrente successivi al conseguimento dei titoli di primo e secondo livello, alla conclusione dei quali sono rilasciati il diploma di Master di primo livello e il diploma di Master di secondo livello;

l) l'Università, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, promuove tirocini in strutture produttive, progettuali di ricerca, di servizio, professionali esterne alle strutture universitarie, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dal proprio regolamento didattico di Ateneo;

m) l'Università partecipa alla promozione, organizzazione e realizzazione dei servizi culturali e formativi sul territorio regionale, nazionale e internazionale, anche sviluppando rapporti con istituzioni pubbliche e private, nonché con imprese italiane ed estere, nel campo della ricerca e della formazione, attraverso contratti, convenzioni, consorzi ed ogni altra forma utile;

k) l'Università e l'INAIL intendono proseguire la collaborazione intrapresa, in ultimo con la stipula di un Protocollo d'intesa, sottoscritto per tre anni l'11.01.2021, considerati i proficui risultati ottenuti.

CONSIDERATO CHE

-INAIL e Università degli Studi di Genova, nel rispetto dei reciproci

ruoli istituzionali e statutari, hanno manifestato la volontà di avviare una collaborazione strutturata in merito allo sviluppo di iniziative informative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

-sono obiettivi comuni delle Parti lo sviluppo della cultura della sicurezza sul lavoro e la realizzazione di attività congiunte volte alla riduzione degli eventi infortunistici e delle malattie professionali;

-le sinergie tra l'INAIL e UNIGE costituiscono una modalità funzionale per fornire risposte integrate e di qualità ai bisogni di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al mondo universitario;

TUTTO CIO' PREMESSO,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Art. 2 - Finalità

1. Le parti intendono proseguire, in attuazione dei relativi fini istituzionali, nel rispetto della normativa vigente, la collaborazione già avviata.

Art. 3 - Attività

1. Le parti intendono collaborare alla progettazione e alla realizzazione di iniziative quali quelle sottoelencate, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) scambio di informazioni, dati, flussi informativi su materie rientranti nelle proprie competenze istituzionali nel rispetto della nor-

mativa sulla privacy di cui al Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e al D.lgs. 30.06.2003, n. 196;

b) reciproca collaborazione generale ed assistenza di carattere tecnico-scientifico, in tutti i campi in cui si riconosca, da parte dei contraenti, un interesse per l'attuazione di progetti e di programmi in comune (conferenze, convegni, congressi, ecc.);

c) sviluppo e realizzazione di "studi di settore", "linee d'indirizzo" e linee guida" su problematiche di igiene e sicurezza relative a specifici settori lavorativi (edilizia, agricoltura, ecc.), aventi un'elevata incidenza di infortuni e malattie professionali;

d) collaborazione, nell'ambito delle rispettive specificità e competenze istituzionali, per avviare e/o sviluppare sinergie con altri soggetti pubblici e privati in materie di interesse reciproco e della collettività;

e) predisposizione e attuazione di progetti di formazione universitaria, post-universitaria di alta formazione e corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione permanente nelle aree di comune interesse dei contraenti;

f) svolgimento di tirocini, presso le sedi dell'INAIL, a favore degli studenti e dei laureati dell'Università; borse di studio e/o Master nell'ambito delle risorse stanziare e disponibili.

Art. 4 - Accordi attuativi

1. Le modalità e i tempi della collaborazione tra le parti, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, verranno successivamente regolati mediante la stipula di specifici Accordi attuativi tra le Parti e/o tra l'Istituto e le strutture dell'Ateneo interessate, nel rispet-

to del presente Protocollo d'Intesa e della normativa vigente.

2. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

3. L'attivazione di tirocini avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 5 - Oneri economici

1. Il presente accordo non comporta oneri economici a carico delle parti. Gli eventuali oneri economici, in compartecipazione tendenzialmente paritaria, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle parti per le attività oggetto del presente accordo, saranno determinati nei singoli Accordi attuativi di cui all'art. 4, che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Art. 6 - Durata ed eventuale rinnovo

1. Il presente Protocollo ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile per uguale periodo a seguito di accordo scritto tra le parti, previa delibera dell'Organo competente.

2. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente Protocollo.

3. Le parti redigono, annualmente in forma congiunta una relazione

valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché una rendicontazione dei costi derivanti dagli Accordi Attuativi stipulati.

Art. 7 - Comitato paritetico di coordinamento

1. Per il presente Protocollo, le parti designano ciascuna un referente, con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni, verificandone periodicamente la realizzazione.

Per l'Università è il Prof. Paolo Durando.

Per l'INAIL il nominativo è da individuarsi successivamente alla stipula.

Art. 8 - Tavolo tecnico operativo

1. Per l'attuazione concreta delle attività di cui all'art. 3, le parti, nei singoli Accordi attuativi, istituiscono un Tavolo tecnico operativo, cui è demandata la parte organizzativa dell'iniziativa progettuale definita, composto da membri delle parti contraenti, nel rispetto del presente Protocollo d'Intesa e della normativa vigente.

Art. 9 - Recesso o scioglimento

1. Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Protocollo, ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con P.E.C.. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

2. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguito.

3. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento, le parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli Accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione del presente Protocollo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

4. Sono in ogni caso confermati nella loro piena validità gli accordi sottoscritti in data precedente alla sottoscrizione del presente atto.

Art. 10 - Tutela della riservatezza

1. Le Parti si impegnano, reciprocamente, a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente Protocollo ("Informazioni Confidenziali"), a non divulgarle a terzi, senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e a utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente atto. Tale impegno cesserà decorsi cinque anni dalla scadenza del presente Protocollo.

La natura riservata delle Informazioni confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile legenda; le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate Informazioni confidenziali qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla parte che le ha ricevute, entro 15 giorni dalla data di divulgazione.

Resta inteso tra le Parti che in nessun caso possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che siano già di pubblico domi-

nio al momento della loro divulgazione alla Parte ricevente. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata “confidenziale” secondo le previsioni del presente atto, può cessare di essere tale dal momento in cui l’informazione:

- i. diventa pubblica per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno della Parte che l’ha ricevuta nell’ambito del presente atto;
- ii. viene acquisita dal ricevente per il tramite di terzi non vincolati alla riservatezza, sempreché tale acquisizione non sia stata illecitamente conseguita e la Parte ricevente possa fornire la prova di essere venuta in possesso di tali informazioni per mezzo di terze persone;
- iii. viene sviluppata dal ricevente in modo indipendente, sempreché la Parte ricevente possa fornire la prova di avere autonomamente sviluppato detta informazione.

Le Parti si obbligano, altresì, a adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza sulle informazioni confidenziali, nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.

La Parte che riceve le informazioni confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le proprie informazioni confidenziali a disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore, comunque, a un livello di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.

Art. 11 - Sicurezza e coperture assicurative

In relazione a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare dal D. lgs. 9 aprì-

le 2008, n. 81 e s.m.i. e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10 del D.M. n. 363/1998, le Parti concordano che, al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il soggetto cui competono gli obblighi previsti dal D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., è individuato nel datore di lavoro dell'Ente ospitante. Pertanto, il datore di lavoro dell'Ente ospitante garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute del lavoratore, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute, pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Ente o per conto dello stesso.

I lavoratori dipendenti o equiparati di entrambe le Parti devono attenersi, in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, alle norme e regolamenti della sede presso la quale svolgono le attività oggetto del presente Protocollo.

Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile per danni causati a terzi per i quali le Parti siano civilmente responsabili, dei propri dipendenti, collaboratori ed equiparati impegnati nelle attività oggetto del presente Protocollo d'Intesa.

Art. 12 - Diritti di proprietà intellettuale

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell'Università e di INAIL coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto del presente Protocollo dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle

pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione delle convenzioni attuative di cui all' articolo 4, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli Accordi Attuativi.

4. La divulgazione dei prodotti sviluppati potrà essere realizzata senza scopo di lucro, neanche indiretto, dalle Parti, per finalità di studio, ricerca e promozione della conoscenza del patrimonio culturale e scientifico, anche attraverso la pubblicazione in internet, previo rilascio della liberatoria degli autori coinvolti nell'elaborazione.

Art. 13 - Incompatibilità

1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto del presente Protocollo, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche riguardo alle situazioni di incompatibilità. Ove que-

ste ultime dovessero verificarsi, opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

1. I ruoli delle Parti, correlati alla tutela e alla protezione dei dati personali, verranno definiti negli accordi di attuazione riconducibili al presente Protocollo oppure in mancanza in uno specifico atto.

2. Ciò premesso, le Parti, nell'espletamento delle attività riconducibili al presente Protocollo e agli eventuali accordi attuativi o in mancanza di essi allo specifico atto, assumono tutte le iniziative e pongono in essere tutti gli adempimenti necessari al fine di garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di privacy e protezione dei dati personali, in particolare avendo cura che le informazioni e i dati assunti in esecuzione del presente Protocollo siano trattati, utilizzati e conservati, nei limiti delle finalità perseguite dal Protocollo stesso. Il trattamento di dati personali da parte delle Parti per il perseguimento delle finalità del presente Protocollo è effettuato in conformità ai principi di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, tra i quali liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza, pertinenza e limitazione, esattezza e aggiornamento, non eccedenza e responsabilizzazione e dal d.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come novellato dal decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018.

3. Ciascuna Parte dichiara di avere formato in materia di privacy e protezione dei dati personali i propri dipendenti e/o collaboratori.

4. Le Parti, inoltre, si impegnano ad assolvere, ciascuna per l'ambito

di propria competenza, gli obblighi di informazione di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 relativamente ai dati personali trattati ai fini degli adempimenti strettamente connessi alla gestione del presente Protocollo.

Art. 15 - Registrazione

1. Il presente atto si compone di n. 14 pagine e sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. L'onere dell'eventuale registrazione farà carico alla parte nel cui interesse la stessa viene effettuata.

2. Il presente Protocollo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico dell'Università.

3. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis) della legge 241/90.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

Il Rettore

(Prof. Federico Delfino)

INAIL - DIREZIONE REGIONALE LIGURIA Il Direttore regionale della Liguria

(Dott.ssa Alessandra Ligi)